

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

PRIME MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SITI NATURA 2000 E DELLE AREE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESISTICO-AMBIENTALE E TURISTICO-RICREATIVO.

Approvate con DCS n. 35 del 28/06/2007 e modificate con DP n. 1 del 07/08/2007

Data esecutività: 28 giugno 2007

Art. 1 – Misure di conservazione dei Siti Natura 2000

1. All'interno dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) ricadenti nel territorio marchigiano del Parco si applicano, oltre alla normativa vigente, le misure di conservazione di cui agli allegati 1 (settore agricolo e zootecnico), 3 (settore forestale), e 4, lettera g, alla DGR Marche n. 60 del 29/01/2007.
2. All'interno della ZPS "Monti Sibillini (versante umbro)" ricadente nel territorio del Parco si applicano, oltre alla normativa vigente, i divieti previsti nelle misure di conservazione di cui all'allegato A), alla DGR Umbria n. 1775 del 18/10/2006, relativamente ai seguenti interventi e attività:
 - a. eliminazione degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agro-ecosistemi, quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti, ad eccezione dell'eventuale periodica utilizzazione degli esemplari arborei ed arbustivi;
 - b. incendio delle stoppie e della vegetazione infestante prima del 31 agosto;
 - c. spietramento di pascoli aridi;
 - d. taglio di piante annose e marcescenti negli ambienti forestali, ad eccezione dei casi connessi alla sicurezza pubblica e idraulica;
 - e. taglio dei pioppeti dal 20 febbraio al 31 agosto;
 - f. interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d'acqua e delle loro fasce di pertinenza come corridoi ecologici; fanno eccezione le sommità arginali dove lo sfalcio si rende necessario per garantire l'attività di sorveglianza e vigilanza idraulica e delle scarpate arginali interne per le eventuali esigenze di pronto intervento;
 - g. uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua e nei canali nonché lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi;
 - h. sfalci/trinciature e lavorazioni nei seminativi soggetti a set-aside e/o disattivati nel periodo tra il 20 febbraio e il 10 agosto.
3. Fino al 15 settembre 2007, fatta salva la normativa vigente, all'interno del Parco il campeggio fisso in aree non attrezzate è consentito, per una durata da tre a quindici giorni per ogni gruppo, per finalità didattico-educative, così come definite dalle leggi regionali Marche n. 9/2006 e Umbria n. 18/2006, su richiesta dei proprietari o gestori dei fondi, fatto salvo eventuale motivato diniego da parte del Parco da comunicarsi entro i 30 giorni successivi alla richiesta; la richiesta deve essere formulata secondo il modello approvato con D.D. n. 268/2007 e deve riferirsi ad aree cartograficamente definite ed a tal fine già utilizzate negli ultimi tre anni, con esclusione delle zone A di cui al Piano per il Parco. Successivamente al 15 settembre 2007, il campeggio fisso didattico-educativo è consentito nelle sole aree preventivamente e regolarmente approvate dal Parco.
- 3 bis. Il campeggio itinerante, con soste nella medesima area non superiori alle quarantotto ore consecutive, può essere svolto nel rispetto della normativa vigente e, all'interno dei siti di cui al comma 1, solo per finalità didattico-educative. Fatte salve eventuali ulteriori disposizioni del

Parco, il campeggio itinerante è comunque vietato nella zona A del piano per il Parco e nelle aree di cui agli articoli 2 e 3 delle presenti misure.

4. Ai fini della tutela delle specie di uccelli di cui all'allegato I alla direttiva 79/409/CEE, nel territorio del Parco si applicano altresì le seguenti ulteriori misure di conservazione:
 - a. la realizzazione o la sostituzione di linee elettriche a bassa e media tensione deve obbligatoriamente prevedere il prioritario interrimento dei cavi; qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di procedere in tal senso, devono comunque essere previsti gli interventi di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione mediante l'applicazione di piattaforme di sosta e la posa di spirali di segnalazione e di cavi tipo elicord;
 - b. la realizzare di nuove linee elettriche ad alta tensione è vietata, fatti salvi gli eventuali casi in cui non esistano validi percorsi alternativi esternamente al Parco; in tal caso, la loro realizzazione è subordinata ai risultati della valutazione di incidenza e della VIA, che devono comunque prevedere la realizzazione di adeguate opere di prevenzione del rischio di collisione e adeguate misure compensative;
 - c. le attività di arrampicata sono vietate nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 15 agosto nelle aree di riproduzione di specie ornitiche rupicole di interesse conservazionistico;
 - d. è comunque vietata l'apertura di nuove vie attrezzate di arrampicata nelle aree di riproduzione delle specie ornitiche di particolare interesse conservazionistico;
 - e. le attività di volo libero sono vietate nelle aree e nei periodi particolarmente importanti per la biologia delle specie ornitiche di interesse conservazionistico.
5. L'entrata in vigore dei divieti di cui ai punti c ed e del precedente articolo è subordinata alla individuazione e approvazione, da parte del Direttore del Parco, delle aree e dei periodi ivi richiamati; tale provvedimento verrà pubblicato sul sito internet del Parco: www.sibillini.net.

Art. 2 – Misure di conservazione del Lago di Pilato

1. L'accesso alla valle del Lago di Pilato è consentito solo attraverso i sentieri esistenti; è in ogni caso vietato tagliare lungo i ghiaioni.
2. Il ghiaione che costeggia il lato orientale del Lago di Pilato può essere attraversato solo lungo il sentiero con minore pendenza (è pertanto vietato tagliare il ghiaione lungo altre tracce aventi pendenza maggiore).
3. E' vietato l'avvicinamento al lago oltre la linea di massimo livello riconoscibile in zona ed eventualmente delimitato da apposita tabellazione, fatta salva la possibilità di raggiungere gli specchi d'acqua in corrispondenza di eventuali siti individuati dal Parco ed appositamente delimitati.
4. L'accesso dei cani nella valle del Lago di Pilato è consentito esclusivamente nell'ambito della attività pastorali nonché di raccolta dei tartufi o di soccorso. E' in ogni caso vietato condurre all'abbeveraggio gli animali domestici nel lago.
5. Fatte salve le attività di soccorso e di sorveglianza, sono vietati il campeggio e il bivacco, anche per una sola notte, in tutta la valle del Lago di Pilato; il pernottamento è consentito solo all'interno del rifugio Zilioli e della grotta posta ai piedi del Pizzo del Diavolo.
6. Ai sensi e per gli effetti delle suddette norme la valle del Lago di Pilato si intende delimitata dai crinali principali (comprendenti Forca Viola, Cima del Redentore, Cima del Lago, Sella delle Ciaule, M. Vettore e M. Torrone) e, verso valle, dal sentiero delle "Svolte", in corrispondenza di quota di 1300 m.s.l.m.

Art. 3 – Misure di conservazione dei Piani di Castelluccio

1. Nell'area dei piani di Castelluccio, comprendenti il Piano Grande, il Piano Perduto, il Piano Piccolo e la Valle della Dogana, sono vietati il campeggio e il bivacco, ivi compresa la permanenza notturna dei camper, cioè da un'ora dopo il tramonto fino a un'ora prima dell'alba.
2. Ai sensi e per gli effetti della suddetta norma per bivacco s'intende l'accampamento, anche temporaneo, con presenza di tende da campeggio o con occupazione di suolo con strutture, quali tende e verande, annesse ai camper.
3. E' fatta salva l'individuazione, in accordo con il Parco, di apposite aree limitate per la sosta temporanea dei camper, senza comunque l'occupazione di suolo con tavoli, tende o verande.

Art. 4 – Misure di conservazione della viabilità secondaria e della rete dei sentieri del Parco

1. In tutto il territorio del Parco, gli interventi di manutenzione della viabilità secondaria, ivi comprese piste forestali e sentieri, possono essere effettuati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività di gestione forestale e nel rispetto delle seguenti norme:
 - a. sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria manutenzione che non comportino allargamenti della sede viaria attualmente riscontrabile; eventuali interventi di manutenzione straordinaria o che prevedono ripristini di ampiezza della sede viaria devono essere preventivamente autorizzati dal Parco;
 - b. il transito di mezzi motorizzati fuori dalla rete viaria non deve comportare l'insorgere di processi di degrado o di erosione del suolo e del cotico erboso; eventuali alterazioni dell'ambiente, dovute anche al transito di veicoli e documentate dal CTA del CFS, devono essere oggetto di specifici interventi di recupero approvati dal Parco;
 - c. durante e successivamente all'effettuazione degli interventi forestali devono essere previste adeguate misure, quali l'apposizione di specifica segnaletica verticale nonché di sbarre o altre barriere fisiche, finalizzate ad impedire l'accesso di mezzi motorizzati non aventi diritto.
2. Lungo i sentieri ufficiali del Parco approvati con DCD n. 52/2003 sono consentiti, previa autorizzazione del Parco, esclusivamente gli interventi di manutenzione o adeguamento finalizzati alla valorizzazione ambientale e alla corretta fruizione turistico-ricreativa e comunque nel rispetto dei criteri di segnalazione e numerazione adottati dal Parco.

Art. 5 – Altre misure di conservazione e di incentivazione

1. Oltre alle misure di cui ai precedenti articoli, formano parte integrante del sistema di misure gestionali e di conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE anche i seguenti strumenti gestionali del Parco:
 - a. disciplinare per lo svolgimento di attività sportive, attività ricreative a carattere itinerante e di manifestazioni motoristiche, approvato con DCD n. 18 del 12/03/2004 e s.m.i.;
 - b. disciplinare per la salvaguardia e l'uso compatibile delle risorse idriche, approvato con DCS n. 25 del 27/04/2007.
2. Le azioni e le misure da promuovere prioritariamente ai fini della tutela e della valorizzazione dei siti Natura 2000 del Parco sono le seguenti:
 - a. azioni da promuovere o da incentivare, di cui all'allegato 5 alla DGR Marche n. 60 del 29/01/2007;
 - b. azioni di conservazione da promuovere e/o da incentivare di cui all'allegato B) alla DGR Umbria n. 1775 del 18/10/2006;
 - c. misure di incentivazione di cui all'art. 7 della L. n. 394/1991 e s.m.i.;

- d. indirizzi e strategie contenuti nel Piano per il Parco;
 - e. progetto per la valorizzazione e la promozione della fruizione compatibile nel bacino di Castelluccio;
 - f. programma di reintroduzione del camoscio appenninico e relativo piano di idoneità, approvato con DCS n. 8 del 31/03/2005;
 - g. programma di reintroduzione del grifone;
 - h. tutti gli altri piani e progetti di riqualificazione e conservazione ambientale predisposti dal Parco.
3. Nei casi in cui vengano evidenziate situazioni di rischio nei confronti degli habitat o delle specie di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, o comunque di interesse conservazionistico per il Parco, il Direttore può disporre specifiche misure urgenti di conservazione.

Art. 6 – Derghe

1. Eventuali deroghe alle misure di cui alle presenti misure di conservazione possono essere concesse dal Direttore del Parco per comprovati motivi di necessità o per attività di particolare interesse per il Parco.

Art. 7 – Sanzioni

1. Fatta salva la normativa vigente, il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1032,00 ai sensi dell'art. 30 comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n° 394, come di seguito specificato:
- a. il mancato rispetto delle misure di conservazione di cui all' art. 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 1032,00;
 - b. la realizzazione di interventi all'interno dei Siti Natura 2000 in assenza di Valutazione di Incidenza, qualora prevista, o in difformità alle relative prescrizioni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 1.032,00;
 - c. il mancato rispetto delle misure di conservazione di cui agli artt. 2 e 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1032,00;
 - d. il mancato rispetto delle misure di conservazione di cui all'art. 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 1032,00.